

IL NUMERO DEGLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E L'AGGIORNAMENTO DELLA LORO FORMAZIONE: DUE QUESTIONI ANCORA “SCOTTANTI” ...

Partiamo da lontano (ma non troppo):

il decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 stabilisce chiaramente che, ogni tre anni, il datore di lavoro deve assicurare ai propri addetti al primo soccorso un aggiornamento, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (sei ore, nelle aziende o unità produttive facenti parte del gruppo A; quattro ore, in quelle del gruppo B e C).

È consuetudine diffusa far “valere” la stessa frequenza di aggiornamento anche per la formazione degli addetti alla lotta antincendio. In realtà, non è proprio così ...

Nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. (di seguito, D.Lgs. 81/2008) si legge che il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, tenendo conto delle loro capacità e condizioni (rif. art. 18, comma, lettere B e C), e che tali addetti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (rif. art. 37, comma 9). Nulla di più sull'argomento. La domanda nasce spontanea: sì, ma “periodico” quanto?

Decreto ministeriale 10 marzo 1998 alla mano, si scopre che:

- tutti i lavoratori devono ricevere una informazione adeguata sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro, sull'ubicazione delle vie di uscita, sulle procedure da adottare in caso di incendio, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (rif. allegato VII, punto 7.2);
- l'informazione, facilmente comprensibile, deve essere basata sulla valutazione dei rischi, fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata in caso di mutamenti significativi (rif. allegato VII, punto 7.2);
- tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro (chi utilizza sostanze infiammabili o attrezzature a fiamma libera), devono ricevere una specifica formazione antincendio (rif. allegato VII, punto 7.3);
- tutti i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio (contenuti riportati nell'alleg. IX del D.M. 10 marzo 1998) (rif. allegato VII, punto 7.3);
- nei luoghi di lavoro ove c'è l'obbligo della redazione del piano di emergenza (aziende con dieci o più lavoratori, ed aziende soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, n.d.r.), i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento (rif. allegato VII, punto 7.4).

Ancora: sempre nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, si legge che l'addestramento antincendio va impartito a tutti i lavoratori, che “*i lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare*” (rif. alleg. II, punto 2.3), e che c'è l'obbligo sul “*controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio*” (rif. alleg. I, punto 1.4.5, lettera D).

Il D.M. 10 marzo 1998, inoltre, pare non faccia tanta distinzione tra addetti alla lotta antincendio e lavoratori comuni, per quanto riguarda l'aggiornamento antincendio.

Ma quando fare l'aggiornamento agli addetti alla lotta antincendio?

I fumi (dell'incendio) pare non si siano ancora dissolti ...

Altra questione ancora poco chiara, riguarda il numero degli addetti alla lotta antincendio (dubbio che riguarda anche gli addetti al primo soccorso); nel settore, le teorie sono molteplici: chi dice che c'è bisogno di un addetto ogni tre lavoratori, chi uno ogni cinque, chi ogni dieci, e la lista sarebbe ancora lunga. In realtà, la normativa in vigore non ha (volutamente, aggiungerei) indicato un numero "sicuro" di addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze; nell'art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, si legge che, nella designazione degli addetti alla gestione delle emergenze, " [...] *il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva* [...] "; nell'art. 43 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, inoltre, si legge chiaramente che " *essi (ovvero gli addetti alle emergenze, n.d.r.) devono [...] essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva* ". Quindi, la scelta del numero di addetti è rimandata in capo al datore di lavoro, e deve scaturire da quella che è, *in primis*, la valutazione del rischio incendio (materiali combustibili, materiali infiammabili, tipologie di lavorazioni, caratteristiche e la tipologia di attività, la superficie aziendale, il numero di piani, il numero di lavoratori, il numero di ospiti occasionali/lavoratori esterni, etc.), nonché dagli interventi previsti dal piano di emergenze (spegnimento, evacuazione, chiamata di soccorso, chiusura valvola intercettazione metano, etc.).

Il datore di lavoro, così come ha l'obbligo di scegliere i mezzi di estinzione più idonei, allo stesso modo ha l'obbligo di individuare il numero di addetti alla gestione delle emergenze più idoneo alla propria realtà aziendale, e di garantire loro un aggiornamento della formazione "adeguato" e "periodico".

Ma chi, un giorno, giudicherà se le scelte fatte da un datore di lavoro saranno state idonee? E soprattutto, sulla base di quali criteri?

Permangono focolai nascosti ...